

SENTENZE CASSAZIONE

OMICIDIO COLPOSO
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-11-2015) 04-12-2015, n. 48269

OMICIDIO COLPOSO

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
Dott. PAVICH Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GORIZIA;

nei confronti di:

F.D. N. IL (OMISSIS);

T.I. N. IL (OMISSIS);

L.K. N. IL (OMISSIS);

FA.EU. N. IL (OMISSIS);

SIRAM SPA;

CARMET SRL;

STYLEDILE DI FABBRO EUGENIO SAS;

avverso la sentenza n. 1560/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GORIZIA, del 02/12/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;

sentite le conclusioni del PG Dott. Antonio Gialanella, che ha chiesto annullamento con rinvio;

Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Fausto e Catterini Riccardo, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso, e l'avv. Gasparinetti Francesco che ne ha chiesto il rigetto.

Svolgimento del processo

1. - Con sentenza in data 2.12.2014 n. 188/14, il Giudice per l'Udienza preliminare presso il Tribunale di Gorizia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di F.D., T.I., L.K., FA.Eu., nonché nei confronti della SIRAM S.p.A., della CARMET S.r.l. e della STYLEDILE di FABBRO EUGENIO S.A.S..

F., T., L. e FA. rispondevano di omicidio colposo in regime di cooperazione colposa (la F. quale responsabile unico del procedimento nominata dall'ASS n. (OMISSIS) Isontina in relazione ai lavori di appalto per la riqualificazione dell'Ospedale (OMISSIS); il T. quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, anch'egli nominato dall'ASS n. (OMISSIS) Isontina, per il cantiere mobile ubicato nell'area retrostante la centrale termica del detto nosocomio; il L. quale amministratore unico e responsabile tecnico della CARMET S.r.l., ditta subappaltatrice dei lavori tecnologici nell'ambito del citato contratto di appalto; il FA. quale datore di **lavoro** della ditta STYLEDILE di FABBRO EUGENIO S.A.S., subappaltatrice per i lavori di riqualificazione impiantistica presso il suddetto ospedale), in riferimento al decesso di G.O., nata il (OMISSIS), ricoverata presso la RSA sita presso l'Ospedale San Polo e trovata morta all'interno del cantiere edile per i sopra citati lavori di riqualificazione in data 7 agosto 2010, dopo essersi allontanata dal nosocomio tra le 16 e le 16,30 del 2 agosto 2010. A seguito del mancato accudimento, conseguente al suo allontanamento dalla struttura sanitaria ove era ricoverata, la Giacomello decedeva per infarto in area miocardiale ipertrofica determinato da disidratazione.

Il decesso della G., persona fra l'altro non autosufficiente a seguito di evento traumatico, era imputato ai sunnominati per violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dal **D.Lgs. n. 81 del 2008**, (il cantiere ove fu trovata morta la G. era privo di recinzione e con altre problematiche specificate in rubrica - buche, inciampi ecc. -, e a cagione di ciò, secondo la contestazione, la G. vi si era introdotta e presumibilmente era caduta o inciampata, provocandosi lesioni non mortali al volto ma non riuscendo ad alzarsi nè a chiamare aiuto).

Alle ditte suindicate era contestato il **D.Lgs. n. 231 del 2001**, art. 25 septies, in relazione **all'art. 589 c.p.**, e con riferimento alla condotta omissiva dei rispettivi soggetti apicali.

2. - Avverso la detta sentenza di non luogo a procedere ricorre il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia, il cui

ricorso è articolato in un unico motivo, nel quale si assume la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

Secondo la ricostruzione del P.M. ricorrente, il GUP ha fondato la propria decisione essenzialmente sull'assunto che non vi sarebbero elementi per affermare la sussistenza del nesso causale fra le violazioni della normativa antinfortunistica di cui all'imputazione e il decesso della G., la quale - si afferma in sentenza - ben potrebbe essere caduta da sola, eventualmente a seguito di malore o di infarto, nè vi sarebbe prova che la stessa sia deceduta a causa del suo ingresso in cantiere, atteso che il decesso avveniva per cause naturali non correlate ad alcuna delle attività che si svolgevano nel cantiere.

In proposito, tuttavia, il P.M. ricorrente argomenta osservando che ciò che conta è che la G. sia entrata nel perimetro del cantiere, che era bensì recintato con delle barriere di plastica rossa nelle quali tuttavia vi erano dei varchi attraverso i quali era agevole passare, e che sia caduta o inciampata all'interno del cantiere stesso, ossia in un luogo ove non sarebbe dovuta entrare e dove, a seguito della caduta, non sarebbe stato agevole vederla o trovarla. Questo anche se, riconosce il P.M. ricorrente, la RSA presso l'Ospedale (OMISSIS) non era struttura idonea ad accogliere la G. (ragione per la quale il responsabile di essa è stato rinviato a giudizio); ma, prosegue il P.M., ciò non toglie che quanto meno la mancanza di recinzione idonea fu concausa del decesso dell'anziana donna, non avendone impedito l'ingresso nel cantiere della G. e, a seguito della caduta della stessa (indipendentemente dal fatto che tale caduta fosse determinata da un malore o da altra causa), la G. non riuscì a rialzarsi e a chiamare i soccorsi, nè fu possibile rintracciarla, fino all'avvenuto decesso.

3. - Con atto depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 11.11.2015, il difensore dell'imputata F. confuta le argomentazioni contenute nel ricorso del P.M. sotto un triplice profilo.

In primo luogo, deduce l'inammissibilità del ricorso per mancanza di tipicità dei requisiti di cui *all'art. 606 c.p.p.*, trattandosi di ricorso fondato essenzialmente su argomentazioni integralmente in fatto.

In secondo luogo, osserva che le argomentazioni del GUP sono assistite da logicità e coerenza e che, viceversa, quelle articolate nel ricorso del P.M. sono caratterizzate da un approccio meramente congetturale e oltretutto indimostrabili.

In terzo luogo, evidenzia come nella sentenza impugnata siano stati accuratamente valutati gli elementi in base ai quali il giudice ha concluso per l'impossibilità di pervenire, in dibattimento, a un diverso apprezzamento dei fatti o all'acquisizione di nuove prove idonee a orientare altrimenti la decisione finale.

Con successive memorie depositate in atti, hanno parimenti confutato gli argomenti posti a base del ricorso anche i difensori dell'imputato T., dell'imputato FA., dell'imputato L., della ditta SIRAM S.p.A. e della ditta CARMET S.r.l..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La motivazione offerta dal GUP nella sentenza impugnata, e contestata dal P.M. ricorrente, appare infatti quanto meno lacunosa e comunque insufficiente, nella premessa che, secondo il prevalente e qui condiviso indirizzo di questa Corte, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal P.M. per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio (da ultimo vds. Cass. Sez. 2, n. 5669 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Schiaffino e altri, Rv. 258211).

Nella specie, la prognosi negativa formulata dal giudice dell'udienza preliminare sull'utilità del dibattimento e sui suoi possibili sviluppi probatori si fonda su una ricostruzione assai sommaria e incompleta del nesso causale fra l'accesso della vittima nel cantiere e il suo successivo decesso.

Ed invero, nella detta sentenza si riconosce che il *D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 109* - violazione specificamente contestata in rubrica - imponeva una recinzione atta a impedire l'accesso al cantiere da parte di terzi estranei. Senonchè, posto che la G. era invece sicuramente entrata nel cantiere ove fu poi trovata morta, il GUP deduce che non vi sarebbe prova che la donna sia deceduta per effetto del suo ingresso nel cantiere, essendo invece risultato che la stessa era morta per una causa naturale non correlabile ad alcuna delle attività che si svolgevano all'interno del cantiere stesso; ed aggiunge che non sarebbero identificabili integrazioni probatorie che possano eliminare le incertezze circa il concreto svolgimento dei fatti e che possano modificare le conclusioni tratte dal GUP. A parere di questa Corte, le lacune motivazionali in siffatto percorso logico ineriscono all'esame della serie causale che condusse all'evento, comprensiva di fattori che il GUP ha totalmente omesso di valutare, dei quali l'ingresso della G. nel cantiere fu solo il primo, ma indefettibile elemento: nulla si legge nella sentenza circa il fatto che la donna era molto anziana e non autosufficiente, con ciò che ne consegue in punto di possibilità di rimanere vittima di cadute e di difficoltà nell'invocare aiuto; nè circa il fatto che la G. cadeva in un luogo - non adeguatamente recintato - in cui ben difficilmente sarebbe stato possibile trovarla e soccorrerla, in modo tale da rimanere in stato di abbandono; nè circa il fatto che il decesso avvenne bensì per infarto ma - si legge nell'imputazione - in correlazione con la disidratazione della donna (verificatasi in seguito all'accesso della stessa ad area che doveva essere interdetta all'ingresso di estranei, e presumibilmente a distanza di diverse ore o giorni dall'uscita dell'anziana donna dall'ospedale), disidratazione resa ancor più probabile dalla stagione estiva (i fatti sono dell'agosto 2010); nè circa il fatto che il primo elemento della serie causale che condusse al decesso della G. era pur sempre costituito dalla violazione di una regola codificata di prevenzione di infortuni a terzi estranei al luogo di  **lavoro** , con ciò che ne consegue in termini di

prevedibilità di incidenti a terzi, oltretutto nel comprensorio di un ospedale ove insisteva una RSA; nè infine circa il fatto che non risulta affatto esplorata, in punto di prevedibilità in concreto, la tipologia di pazienti della RSA ove la G. era ricoverata, da valutarsi in relazione con i rischi di un potenziale accesso di alcuno di detti pazienti in area non adeguatamente recintata e di un possibile verificarsi di conseguenti incidenti a loro carico.

Con precipuo riguardo a quest'ultimo profilo, nel valutare la possibile dipendenza causale tra le contestate omissioni di norme cautelari e l'evento-morte occorso a carico della G. (e in relazione alla presenza di una RSA nel comprensorio dell'ospedale), sarebbe stato (ed è) necessario approfondire - secondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata nella stessa sentenza impugnata - se il fatto fosse ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli [artt. 40 e 41 c.p.](#), e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di **lavoro**, nel luogo e nel momento dell'**infortunio** non rivestisse carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi (vds. per tutte Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23147 del 17/04/2012 Ud. - dep. 12/06/2012 - Rv. 253322).

Tuttavia, il percorso motivazionale seguito dal GUP con l'impugnata sentenza non risulta, secondo questa Corte, aver convenientemente esaminato nella sua completezza nè gli effetti della condotta omissiva e negligente contestata agli odierni imputati, nella rispettiva posizione, nè gli elementi concomitanti e successivi potenzialmente rilevanti nel decorso causale che portò alla morte dell'anziana donna, nè la prevedibilità o meno del comportamento della stessa (e, più in generale, di pazienti presenti all'interno del comprensorio ospedaliero, in specie della RSA ove era ricoverata la G.), nè conseguentemente - e soprattutto - i possibili sviluppi probatori riferiti all'esame dibattimentale di siffatti elementi.

Dall'insieme delle considerazioni che precedono, consegue che l'impugnata sentenza va annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Gorizia in riferimento alla sussistenza o meno di elementi per sostenere l'accusa in giudizio nei confronti degli imputati, in relazione ai sopra indicati aspetti non adeguatamente valutati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2015

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
Dott. PAVICH Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 6429/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/02/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAVICH GIUSEPPE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Dato atto che nessun difensore è comparso.

Svolgimento del processo

1. - Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna emessa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale milanese nei confronti di P. C., con sentenza in data 19.6.2014, in relazione al reato p. e p. [dall'art. 590 c.p.](#), commi 2 e 3, a lui contestato nella sua qualità di datore di **lavoro** della persona offesa H.M. S.M.K., per avere affidato a quest'ultimo, da lui assunto da soli sei giorni in modo irregolare, lavori di supporto e movimentazione meccanica di carichi pericolosi (barre metalliche da caricare all'interno di un rimorchio, in ausilio a un carrellista):

in particolare, il giorno (OMISSIS), l' H. si collocava in posizione pericolosa all'interno del rimorchio, sì che la rottura delle regge di trattenuta delle barre metalliche provocava la caduta di una di esse addosso al dipendente, provocandogli lesioni con incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per oltre 40 giorni.

Con la condotta così descritta il P. aveva, secondo l'imputazione, violato il dovere di regolamentare le mansioni dell' H. come previsto dal [D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. C](#); nonchè i doveri di formazione e informazione del detto dipendente sulle mansioni da svolgere e sulle procedure di sicurezza, di cui al [D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 36, comma 2, lett. A](#) e C e art. 37.

La pena inflitta al P. in primo grado e confermata in appello era quella di mesi 3 di reclusione ed Euro 600 di multa, oltre alla condanna al risarcimento dei danni morali in favore dell' H., costituitosi parte civile, in ragione di Euro 15.000, con clausola di immediata esecutività, oltre alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla detta parte civile.

2. - Ricorre avverso la predetta sentenza il P. per il tramite del proprio difensore.

Il ricorso si articola in due motivi.

2.1. - Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge di cui [all'art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. B, in ragione del fatto che l' H., pur essendosi costituito parte civile, aveva esercitato azione civile in via autonoma in esito alla quale il Giudice del **lavoro** di Milano, con sentenza n. 4179 del 5.10.2012, passata in giudicato, respingeva il suo ricorso, avendo ritenuto che l' H. avesse svolto di propria iniziativa un'attività del tutto diversa da quella, non pericolosa, a lui affidata dal P., e che comunque non vi era alcun elemento certo che permettesse di ricondurre al datore di **lavoro** la direzione e l'autorizzazione a svolgere un'attività diversa rispetto a quella a lui demandata. Si duole pertanto il ricorrente della sussistenza di un contrasto di giudicati sul punto e invoca l'annullamento dell'impugnata sentenza anche in riferimento alle statuizioni civili ivi adottate.

2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove essa non pare in grado di ricostruire adeguatamente lo svolgimento dei fatti ponendo a carico del datore di **lavoro** l'onere di dimostrare che egli avesse proibito al lavoratore di avere a che fare con le barre metalliche, pervenendo all'opposto convincimento in mancanza di una prova in tal senso: in tal modo, lamenta il ricorrente, vi è stata un'indebita inversione dell'onere della prova, oltretutto in contrasto con i motivi posti a base dell'opposta decisione del Giudice del **lavoro**.

Motivi della decisione

3. - Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte territoriale ha espressamente e convenientemente motivato in riferimento alla legittimità della richiesta risarcitoria dell' H. nei confronti del P. in sede penale, legittimità che, secondo la Corte di merito, riposa non tanto sul principio di autonomia del giudizio penale rispetto alle statuizioni civili, quanto sul fatto che davanti al giudice del **Lavoro** erano state citate la C.T.S. (società appaltatrice dei lavori, di cui il P. era legale rappresentante) e la committente Beta Trans s.r.l.; mentre in sede penale la persona offesa si è costituita nei soli confronti del P., chiedendone la condanna al risarcimento del danno morale.

Del resto, il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75 c.p.p., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro (Cass. Sez. 2^a, n. 5801 del 08/11/2013 - dep. 06/02/2014, Montalti e altro, Rv. 258201).

Nella specie quindi la doglianza si appalesa immeritevole di accoglimento, siccome riferita non già a una duplicazione dell'azione civile già esercitata, ma a un'autonoma domanda risarcitoria, riferita unicamente al danno non patrimoniale (voce non richiesta nel giudizio civile) e rivolta personalmente all'imputato, ossia a soggetto che, pur avendo commesso il reato quale legale rappresentante della C.T.S., resta comunque distinto rispetto ai soggetti chiamati in causa avanti il Giudice del **Lavoro** (la stessa C.T.S. e la committente Beta Trans s.r.l.).

Quanto, poi, al lamentato contrasto tra la decisione impugnata e quella del Giudice del **Lavoro** divenuta irrevocabile, è noto che l'acquisibilità delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova dei fatti in esse accertati riguarda esclusivamente le sentenze pronunziate in altro procedimento penale e non anche quelle pronunziate in un procedimento civile, attese le evidenti e sostanziali asimmetrie in ordine alla valutazione della prova che caratterizzano i due diversi ordinamenti processuali (si veda ad es.

Cass. Sez. 5^a, n. 14042 del 04/03/2013 - dep. 25/03/2013, Simona ed altri, Rv. 254981).

Ne deriva che, anche sotto questo profilo, i giudici di merito erano liberi di procedere ad autonoma valutazione dei fatti e a formarsi il conseguente convincimento, secondo le disposizioni del codice di rito penale in tema di valutazione delle prove; e va detto che in tal senso, in particolare, il Tribunale aveva, con la sentenza emessa in prime cure - e confermata dall'impugnata pronunzia - fornito ampia ed esauritiva motivazione anche delle ragioni in base alle quali essi hanno ritenuto di discostarsi dalla decisione del Giudice del **Lavoro** (pp. 9-11 sentenza di primo grado); dal canto suo, anche la Corte di merito è pervenuta al convincimento di cui oggi si duole il ricorrente dopo un attento vaglio critico del materiale probatorio offerto al Giudice del **Lavoro**, congruamente motivando in proposito.

Conseguentemente anche la censura mossa sul punto dal ricorrente alla sentenza impugnata non merita accoglimento.

4. - Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di merito ha convenientemente motivato in ordine all'inattendibilità di quanto argomentato dall'imputato circa il fatto che l' H., assunto solo per caricare cartoni su un camion, avrebbe travalicato rispetto alle sue mansioni andando a svolgere compiti a lui non affidati: invero, osserva la Corte territoriale, se così fosse stato non sarebbe spiegabile il fatto che egli, al momento dell' **infortunio**, si trovava non già presso il luogo dove dovevano svolgersi le previste operazioni di movimento merce tra la ditta committente e quella appaltatrice (ossia presso la sede della (OMISSIS)) ma presso altro magazzino della Beta Trans sito in (OMISSIS), non contemplato dal contratto d'appalto.

E' perciò chiaro che l'osservazione della Corte di Appello riportata nel ricorso non costituiva un'inversione dell'onere della prova, come argomentato dalla difesa nel motivo di ricorso in esame, ma era frutto dello sviluppo di un ragionamento critico basato su un argomento proposto nell'ottica difensiva dell'imputato, alla cui allegazione non ha però corrisposto alcun elemento probatorio a sostegno, sì che la Corte di merito ha disatteso la prospettazione della difesa del P..

Per contro, nella sentenza impugnata si fornisce ampia motivazione delle ragioni a sostegno dell'assoluta assenza di formazione e informazione dell' H., da parte del P., sia in ordine alle sue mansioni (tra l'altro si legge che la persona offesa era stata assunta in modo irregolare e senza neppure un contratto scritto), sia in ordine alle procedure di sicurezza (si da atto che l' H. ha disconosciuto la propria firma sul verbale di consegna dei dispositivi di protezione, e che comunque non è risultata espletata alcuna attività di informazione circa l'impiego di detti dispositivi).

5. - Da quanto precede discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2015

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
Dott. PAVICH Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2545/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 25/09/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAVICH GIUSEPPE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. FRAGASSO Emanuele, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. - Con la sentenza in epigrafe, emessa il 25 settembre 2014, la Terza Sezione penale della Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Treviso il 2.2.2011, dichiarava B.G. responsabile del delitto di omicidio colposo - posto in essere in concorso o in cooperazione colposa con altri imputati - commesso nella sua qualità di dirigente aziendale delegato, prima del 29.11.2006, alla sicurezza presso la 3B S.p.A., ed occorso in data 17.9.2007 in danno di M.J., dipendente da un'agenzia interinale che forniva lavoratori alla 3B. Secondo la pacifica ricostruzione della dinamica del fatto, la M. era intenta a tagliare materiale plastico in eccedenza e a riporlo in una pressa situata dietro di lei, allorché la detta pressa si ribaltava e cadeva addosso alla lavoratrice, che restava schiacciata e decedeva sul colpo. Il ribaltamento, si legge nella sentenza impugnata, era pacificamente dovuto alla manovra posta in essere da C.M., separatamente giudicato, il quale, sollevando con un muletto una balla di materiale plastico, con la punta delle forche di carico intercettava la base della pressa sollevandola e facendola, appunto, ribaltare addosso alla M..

Il B. risponde del reato in quanto, come delegato alla sicurezza fino al 29.11.2006, nonché munito di delega di funzioni scritta (risultante da scrittura privata), agiva con colpa generica, nonché specifica (in relazione alle disposizioni meglio specificate in rubrica) per mancata valutazione del rischio connesso alla conformazione e all'uso di una pressa, nonché alle conoscenze acquisite; per mancata installazione della pressa secondo prassi idonee; mancata formazione dei mulettisti; mancata difesa dei posti di **lavoro** dal rischio di caduta e mancata pretesa del rispetto delle disposizioni aziendali sulla corretta movimentazione delle balle di sfridi.

2. - Avverso la prefata sentenza, ricorre B.G. per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso, in estrema sintesi rispetto alla dovizia di elementi che esso contiene, si articola in tre motivi.

2.1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza di norme processuali con specifico riferimento [all'art. 178 c.p.p.](#), lett. C) e [art. 521 c.p.p.](#), comma 1, (oltretutto [dell'art. 111 Cost.](#), comma 2 e dell'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU).

Lamenta in sostanza il ricorrente che l'impugnata sentenza ha introdotto una modifica dei fatti contestati, in violazione delle norme suddette, con riferimento al fatto che la Corte ha escluso la configurabilità della cooperazione colposa di cui [all'art. 113 c.p.](#) (istituto sul quale il ricorrente si diffonde precisandone la natura incriminatrice), a fronte della contestazione formulata in tal senso al B. e agli altri imputati, ravvisando invece il concorso di cause colpose indipendenti ai sensi [dell'art. 41 c.p.](#): il che, deduce il ricorrente, avrebbe determinato un mutamento dei fatti contestati e, con esso, delle questioni di fatto rilevanti, con conseguente pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa.

2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito abbia operato una violazione di norme sostanziali e processuali e, in specie, un travisamento dei risultati probatori nell'interpretazione della denuncia di **infortunio** presentata dallo stesso B. il 2.11.2005 e riferita a pregresso incidente di diversa natura ma comunque determinato da una manovra incauta di un carrello che urtava una pressa: tale dato ha accreditato nei giudici territoriali il convincimento che la pregressa conoscenza da parte del B. dei rischi connessi alle interferenze tra muletti e presse evidenziasse la consapevolezza dei rischi da parte dell'imputato, e dunque la sua colpevolezza nell'aver omesso le cautele dovute.

Il ricorrente contesta questa ricostruzione del risultato probatorio, sottolineando che, a differenza di quanto affermato dalla

Corte territoriale, la denuncia di **infortunio** non fa alcun riferimento a "scuotimenti o oscillazioni" delle presse, ossia a una pretesa instabilità delle medesime: tale instabilità, deduce il ricorrente, è però negata dallo stesso consulente tecnico della pubblica accusa nominato nel corso del giudizio di primo grado, il quale, sia nella sua relazione che in aula, ha escluso la presenza di situazioni critiche di instabilità della macchina, concludendo poi che, nel normale utilizzo, quel tipo di pressa poteva definirsi stabile.

Inoltre, lamenta il ricorrente, sono state ignorate dalla Corte di merito alcune fonti di prova testimoniale che in primo grado avevano riferito circostanze di rilievo ai fini di una valutazione dei fatti favorevole al B., con particolare riguardo agli elementi informativi circa l'**infortunio** del 2005.

2.3. - Il terzo motivo di ricorso, enunciato unicamente in apertura del ricorso stesso, lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata sui punti decisivi di cui fin qui si è detto.

Motivi della decisione

3. - Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè manifestamente infondato.

E' innanzitutto pacifico che questa Corte esclude l'applicabilità dell'art. 521 c.p.p., comma 1, nei casi in cui la divergenza fra contestazione e sentenza sia riferita a situazioni di fatto che non abbiano comportato alcuna incidenza sull'esercizio del diritto di difesa: a tacer d'altro, anche in epoca assai recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 c.p.p., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111 Cost., comma 2 e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Cass. Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264438).

Proprio con riferimento a situazione analoga a quella oggetto di doglianza, questa stessa Sezione ha enunciato il principio secondo cui non costituisce violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna a titolo monosoggettivo per delitto colposo, a fronte dell'imputazione a titolo di cooperazione colposa, purchè venga comunque riconosciuta la rilevanza causale della condotta colposa dell'imputato, come delineata nell'imputazione (Cass. Sez. 4^a, n. 14505 del 14/01/2010 - dep. 15/04/2010, Bonenti, Rv. 247125). E del resto, pur nell'ampio tessuto argomentativo offerto dal ricorrente sul punto, non è dato rinvenire alcuna specifica e fondata ragione di doglianza in riferimento a eventuali pregiudizi dallo stesso subiti, nell'esercizio delle prerogative difensive, a cagione della denunciata riqualificazione del fatto.

4. - Il secondo motivo è infondato.

Nella valutazione delle prove offerta dalla sentenza impugnata, con specifico riferimento alla posizione del B., si ha bensì riguardo al ruolo che nella decisione a suo carico ha avuto la denuncia in data 2.11.2005 da lui sottoscritta, ma è agevole constatare che la Corte territoriale ha esaminato la posizione dell'odierno ricorrente anche sotto altri profili di colpa, sia generica che specifica, nella qualità da lui ricoperta.

Ed invero, nell'impugnata sentenza si legge che, oltre agli specifici rilievi mossi al B. in relazione al pregresso incidente di cui alla detta denuncia del 2.11.2005, da lui sottoscritta, egli risponde al pari del coimputato T. delle medesime condotte omissive, per essere già noto il rischio per la sicurezza insito nella procedura di smobilizzo degli sfridi di lavorazione, rischio ampiamente descritto nell'intero corpo della sentenza: la Corte di merito evidenzia che l'esistenza di una prassi di movimentazione delle balle di sfridi secondo le modalità che condussero all'incidente mortale occorso il (OMISSIS) era nota da decenni, e veniva "tramandata oralmente da operatore ad operatore", ma non aveva mai formato oggetto di alcuna valutazione di rischio (rispetto alla quale tanto il B. quanto il coimputato T. ricoprivano la posizione di garanzia illustrata nel compendio motivazionale della pronuncia impugnata), rispondendo esclusivamente a esigenze operative; epperò quella tipologia di lavorazione era resa pericolosa sia per la breve distanza fra la palla e la pressa, sia perchè l'uso del muletto avveniva "in uno spazio di manovra ristretto e delimitato, su un lato, dalla pressa stessa".

Insomma, nell'analisi della notoria pericolosità della condotta oggetto delle motivazioni recepite nella sentenza impugnata, il riferimento alla conoscenza del problema da parte del B. in relazione alla denuncia da lui sottoscritta il 2.11.2005 assume un rilievo meramente integrativo e aggiuntivo in relazione al suo patrimonio conoscitivo circa detta prassi pericolosa.

Ed inoltre, il fatto che, nel passaggio della sentenza censurato dal ricorrente come travisamento della prova, si facesse riferimento a "presse suscettibili di scuotimenti, oscillazioni e fuoriuscite di olio" (sempre con riferimento all'episodio oggetto della detta denuncia in data 2.11.2005), da un lato costituisce semplicemente un richiamo occasionale alla doverosa attenzione in chiave antinfortunistica al tema, già noto aliunde, della pericolosità delle interferenze fra muletti e presse; e dall'altro non integra alcun travisamento dei risultati probatori, atteso che - secondo il ragionamento seguito dalla Corte di merito - ciò non significava che la pressa fosse instabile nel suo normale assetto (anzi, per riprendere le parole del consulente tecnico menzionate nel ricorso, "nell'ambito della normale lavorazione"), ma solo che era esposta al rischio di urti dovuti all'interazione dei muletti, il che necessariamente poteva introdurre ab extrinseco un elemento di instabilità (appunto, mediante scuotimenti e conseguenti oscillazioni).

In tale quadro, va considerato che, secondo l'indirizzo seguito da questa Corte e qui condiviso, il vizio di travisamento

della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purchè specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio (ex multis, vds. Cass. Sez. 6^a, n. 5146 del 16/01/2014 - dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774).

E, per quanto si è detto, quand'anche volesse ritenersi che la Corte di merito avesse errato nel valutare la prova in esame (cosa che nella specie non appare in alcun modo sostenibile), la sopra illustrata natura meramente integrativa - e sicuramente non decisiva - della stessa escluderebbe comunque che il supposto travisamento della prova possa risultare rilevante nel caso di specie.

In aggiunta a ciò, e venendo all'altro profilo denunciato dal ricorrente nel motivo in esame, gli elementi di prova che nel ricorso si assumono non considerati nella sentenza impugnata (in quanto essenzialmente riferiti alla mancanza di conoscenza dell' **infortunio** del 2005 e del ribaltamento della pressa in tale occasione) non alterano nè inficiano il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, riferito essenzialmente alla sussistenza di un rischio connesso all'interazione fra presse e muletti, rischio che era comunque noto e imminente indipendentemente dalla ricostruzione della dinamica dell'episodio del 2005 e dalla specifica conoscenza di esso da parte di altri operatori.

Le restanti doglianze articolate nel ricorso sul punto assumono connotazione di mero fatto e, come tali, sono estranee all'oggetto di giudizio di questa Corte.

5. - Il terzo motivo di ricorso, che si riferisce a vizio di motivazione della sentenza in ordine ai punti fin qui esaminati, è inammissibile in quanto genericamente dedotto; peraltro, le considerazioni dianzi formulate rendono evidente che alcuna carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione appare ravvisabile nell'impugnata sentenza.

6. - Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2015

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. MENICHETTI Carla - rel. Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1582/2010 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 04/07/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;

Udito, il procuratore generale in persona del dott. ROMANO Giulio che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Udito il difensore Avv. Iasonna Stefania sost. proc. dell'avv. Bellachioma Andrea.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Todì, confermata in appello il 4.7.2014, B.S. veniva condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato di due telefoni cellulari, sottratti mediante effrazione da un'autovettura, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti e la sospensione condizionale della pena.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo come primo motivo la nullità dell'intero giudizio di secondo grado per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1 per essere stato citato in appello presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 senza una previa citazione al domicilio dichiarato e, come secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) essendo la pronuncia di condanna fondata su dati probatori in parte inutilizzabili e comunque illogica e carente nella motivazione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso va respinto.

3.1. Documenta il ricorrente di aver eletto domicilio, in sede di convalida dell'arresto, in Todì, via Termoli n.3 e che la notifica del decreto di citazione in appello, prima di essere effettuata al difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, venne tentata con esito negativo in Piombino, città di nascita.

Di qui la nullità eccepita come primo motivo.

La censura è infondata.

Come è noto le Sezioni Unite hanno affermato in termini generali che in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (Sez. Un., 27.10.2004 - 7.1.2005, n. 119).

Vi è poi giurisprudenza uniforme dopo tale pronuncia nel senso che in tema di notificazione all'imputato, l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161 c.p.p., comma 4 integra un'invalidità a regime intermedio riconducibile all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e deducibile entro i termini indicati dall'art. 180 c.p.p., perchè comunque idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicchè è soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2 (in tal senso, Sez. 6, 30.9.2008, n. 37177; Sez. 4, 19.4.2010, n. 15081; Sez. 2, 12.5.2010, n. 35345; Sez. 5, 28.5.2014, n. 21875).

La irritalità della notifica, causa di nullità intermedia e non assoluta, avrebbe dovuto allora essere dedotta nei termini di cui all'art. 180 c.p.p. e, in particolare, difensore di fiducia presente alla verifica della regolarità delle citazioni e alla conseguente dichiarazione di contumacia: risulta dagli atti nel caso di specie che il difensore di fiducia, Avv. Andrea China, era presente alla udienza dell'11.4.2014 in cui si rilevò la nullità della notifica ex art. 161 c.p.p. perchè fuori termine e ne fu disposto il rinnovo, senza alcuna obiezione su tale modalità della citazione dell'imputato, e che del pari

nessun rilievo venne avanzato alla udienza successiva del 4.7.2014 in cui il difensore di fiducia assente venne sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, dal difensore d'ufficio di turno.

4. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della motivazione della sentenza, che avrebbe da una parte valorizzato elementi di prova inutilizzabili, per di più travisandoli, e trascurato invece completamente la valutazione di numerosi elementi che avrebbero dovuto indurre ad una pronuncia di proscioglimento.

4.1. Anche tale censura è infondata.

Il B. venne arrestato la mattina del (OMISSIS) dai Carabinieri, ai quali era stata segnalata telefonicamente la presenza di un uomo, che si aggirava tra auto in sosta: l'imputato, che abita in una casa nelle immediate vicinanze del luogo ove era parcheggiata l'auto della persona offesa, e la cui altezza corrispondeva a quella della persona segnalata, venne trovato in possesso di uno dei due telefonini oggetto di furto, e presentava sulla mano tracce di escoriazioni recenti con un lievissimo sanguinamento.

La Corte territoriale, con ragionamento immune da censure, ha ritenuto tale modesta lesione compatibile con la condotta di effrazione del vetro dell'autovettura avvenuta poco prima, disattendendo la tesi difensiva di un pregresso **infortunio** sul **lavoro**, proprio in considerazione del lieve sanguinamento ancora in corso, ed ha altresì evidenziato, a sostegno del giudizio di colpevolezza, come l'abitazione del B. si trovasse vicino al luogo teatro dei fatti e come l'imputato non avesse saputo fornire alcuna spiegazione circa il possesso del telefonino.

Si tratta quindi non già di elementi indiziari incerti e imprecisi, come sostiene il ricorrente, ma di un quadro probatorio univoco e sufficiente per pervenire alla pronuncia di condanna.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2015

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. MENICHETTI Carla - rel. Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5409/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/12/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata valutazione dell'istanza ex art. 56. rigetto nel resto.

Udito il difensore Avv. De Palma Gabriele.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza 10.12.2014 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale monocratico nei confronti di P.M., vice presidente del Consiglio di Amministrazione della T.T.N. s.p.a., per il reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene del **lavoro**, ai danni del dipendente Z.A.D..

2. All'imputato era stata contestata la violazione dell'art. 81 c.p., comma 1, art. 77, comma 3 e comma 4, lett. f) in relazione al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art.87, comma 2, lett. d) (nel testo così sostituito dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, art. 56, comma 1), per avere, in tempi diversi, fornito dispositivi di protezione individuale non conformi ai requisiti previsti dall'art. 76 - perchè inadeguati al rischio da prevenire (avendo nella specie dotato i lavoratori di cappotti o grembiali di conformazione tale da non coprire interamente gli arti inferiori) - e per non aver reso disponibile nell'unità produttiva informazioni adeguate circa gli altri dispositivi di protezione individuale (nella specie i guanti a manopola), perchè corredati di note informative non corrispondenti ai dispositivi presenti in azienda - cosicchè lo Z., impegnato nel processo di lavorazione della cd. "tempra in spina", per inserire la chiave meccanica necessaria a calare un anello rovente che usciva dal forno nella adiacente vasca di olio freddo, si sporgeva in avanti verso il pezzo rovente, lo scavalcava con una gamba senza collocare l'apposita passerella, così appoggiando il bordo inferiore del cappotto sul pezzo che prendeva fuoco, cagionandogli lesioni personali gravi, consistite in una ustione di terzo grado alla gamba destra, dalla quale derivava una malattia di durata superiore a quaranta giorni.

L'imputazione indicava un ulteriore profilo di colpa, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nell'inosservanza dell'art. 2087 cod. civ. (e specificatamente dell'obbligo per il datore di **lavoro** di adottare nell'esercizio dell'impresa quelle misure che, sostanzialmente e in concreto, secondo la particolarità del **lavoro**, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore) nonchè delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul **lavoro**.

3. Nel confermare la pronuncia di condanna del Tribunale di Milano, la Corte territoriale, pur riconoscendo che i lavoratori avevano avuto una utile e indispensabile formazione in ordine al ciclo operativo a cui venivano addetti e che l'evento si era verificato anche per una inottemperanza del lavoratore alle istruzioni ricevute, non avendo lo Z. utilizzato la pedana meccanica che aveva a disposizione e che quella stessa mattina aveva invece adoperato per una simulazione della prova di lavorazione, individuava uno specifico profilo di colpa dell'imputato per non aver fornito pantaloni coibenti e ignifughi (peraltro espressamente previsti nel DVR della società), che, se indossati, avrebbero senza dubbio evitato l'**infortunio** e che erano oltremodo necessari dato che gli arti inferiori si avvicinavano comunque a dei pezzi lavorati ad altissima temperatura.

4. Con l'odierno ricorso il difensore del P.M. propone tre distinti motivi di censura.

4.1. In primo luogo deduce erronea applicazione dei principi in materia di responsabilità del datore di **lavoro** e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b e lett. e), laddove la Corte di merito - pur evidenziando che l'operaio avrebbe dovuto

utilizzare la passerella appositamente approntata per evitare ogni rischio e da lui stesso utilizzata nelle prove a freddo relative a quella specifica lavorazione - da un lato non era pervenuta alla conclusione consequenziale che l'adozione della passerella avrebbe reso non necessari e nemmeno opportuni gli ulteriori dispositivi di protezione individuale, quali i pantaloni ignifughi, e, sotto altro profilo, non aveva giustificato in alcun modo l'assunto secondo cui l'uso di quei pantaloni avrebbe evitato le lesioni subite dal lavoratore. Sostiene il ricorrente sul punto che lo Z., avendo ommesso di utilizzare, come doveva, la passerella, si era sporto verso la spina scavalcando l'anello rovente e divaricando le gambe verso l'alto per oltre un metro e mezzo (circostanza appurata nel corso della istruttoria dibattimentale), compiendo così un movimento che anche con indosso un pantalone ignifugo avrebbe lasciato scoperta la parte inferiore della gamba e non avrebbe evitato l'esposizione al calore.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione [dell'art. 649 c.p.p.](#) per essere stato già giudicato per lo stesso fatto ed assolto in separato giudizio con sentenza ormai irrevocabile e definitiva, circostanza che aveva formato oggetto di specifico motivo di appello e su cui la Corte non si era pronunciata.

4.3. Come ultimo motivo si duole del fatto che la Corte di merito avesse disatteso, senza alcuna motivazione, sia la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, con conseguente riduzione della pena, sia quella di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria [L. n. 689 del 1981](#), ex art. 53.

Motivi della decisione

5. Il ricorso merita accoglimento per le seguenti considerazioni.

5.1. Richiamato in questa sede quanto esposto in narrativa in merito al capo di imputazione, si osserva che a carico del P. erano stati individuati vari profili di colpa: una colpa generica, la violazione [dell'art. 2087 cod. civ.](#) che attiene alla tutela delle condizioni di **lavoro** ed impone al datore di **lavoro** un obbligo generico di prevenzione, ed una violazione specifica consistita nell'aver fornito dispositivi di protezione individuale inadeguati al rischio da prevenire (come meglio precisato al capo 2 dell'imputazione).

5.2. Nella sentenza del Tribunale di Milano, alla cui motivazione la Corte di merito fa rinvio riportandone il testo, si legge che "a P.M. è ascrivibile la violazione dell'obbligo, previsto dal [D.Lgs. n. 81 del 2008](#), art. 76 di dotare i lavoratori di dispositivi di protezione adeguati (mentre) è emerso come Z., al momento dell' **infortunio**, indossasse pantaloni di cotone, dei guanti ignifughi e un grembiule ignifugo che lasciava scoperte le gambe e riparava il petto solo parzialmente" e non i "pantaloni coibenti ignifughi (peraltro espressamente previsti nel DVR della società) che avrebbero senza dubbio totalmente evitato l' **infortunio**".

Nè il Tribunale nè la Corte territoriale, benchè investita con specifico motivo di gravame, hanno però risposto al rilievo dell'imputato, costituente oggi il secondo motivo di ricorso, che ha documentato con produzione effettuata alla udienza del 22.1.2014 e riscontrata a verbale, di aver subito altro processo per gli stessi fatti contestati a titolo di colpa per l'avvenuto **infortunio**, definito con sentenza a lui favorevole (sent. Trib. MI 14.10.2013, n. 11056).

La doglianza non è stata esaminata dai giudici di merito.

5.3. Nessuna argomentazione, del pari, è stata svolta sul profilo di colpa di cui [all'art. 2087 cod. civ.](#) che impone, come è noto, al datore di **lavoro** di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio, e gli fa obbligo altresì di sorvegliare continuamente sull'adozione effettiva di tali misure da parte dei lavoratori, atteso che la disposizione in esame lo costituisce garante della incolumità fisica dei prestatori di **lavoro** (principi ripetutamente affermati da questa Corte, da ultimo ex multis Sez. 4, 29.1.2015, n. 4361; 27.1.2015, n. 3787).

Ciò si evidenzia perchè l'unico profilo di colpa esaminato dai giudici di merito è appunto quello in relazione al quale si assume già intervenuta definitiva decisione in altra sede.

5.4. Di qui l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2015

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. GIANNITI Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4381/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 17/04/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Pisa, Sezione Distaccata di Pontedera, con sentenza 6/12/2011 condannava L.R. alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 590, comma 3 in relazione *all'art. 583 c.p.*, n. 1, commesso in (OMISSIS) ai danni del lavoratore C.G..

In particolare, in imputazione, veniva contestato all'imputato di aver cagionato lesioni personali al lavoratore C.G. della durata superiore ai 40 giorni (e precisamente amputazione subtotale del secondo dito della mano destra, che il predetto si procurava per aver urtato con la lama troncitrice che era in movimento) per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nel non aver fatto in modo che l'infortunato osservasse le norme vigenti e le disposizioni aziendali in materia che gli imponevano l'uso dei mezzi di protezione (quali la cuffia di protezione chiusa) e per non aver provveduto ad effettuare idonea manutenzione dell'attrezzatura di *lavoro* in uso all'infortunato al fine di garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 1980, art. 70.

2. La Corte di appello di Firenze, con sentenza 17/04/2014 confermava la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.

3. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'imputato L.R., deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

3.1. In particolare, secondo quanto esposto in ricorso, entrambi i giudici di merito non avrebbero preso in considerazione la circostanza (risultata dall'espletata istruzione dibattimentale e in particolare dall'esame, oltre che dello stesso lavoratore infortunato, del teste F.M., Ispettore dell'Ausl (OMISSIS), e del teste G.M.) che il macchinario in cui si era verificato l'*infortunio* era in fase di manutenzione e le cuffie relative alla sicurezza non erano inserite proprio per effettuare le operazioni manutentive.

3.2. Inoltre la Corte di appello di Firenze avrebbe ravvisato nella condotta dell'imputato un profilo di colpa non contestato in imputazione e precisamente il fatto che non era installato il carter di protezione, cioè un dispositivo che, se installato, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, in quanto, a carter alzato, la sega circolare non si sarebbe messa in moto.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso è inammissibile, per quanto concerne il primo profilo di doglianza ed è infondato, per quanto concerne il secondo.

2. Il motivo è inammissibile per aspecificità laddove viene dedotto che entrambi i giudici di merito non avrebbero preso in considerazione la circostanza che il macchinario in cui si era verificato l'*infortunio* era in fase di manutenzione e le cuffie relative alla sicurezza non erano inserite proprio per effettuare le operazioni manutentive.

Trattasi di motivo aspecifico, in quanto con esso il ricorrente ripropone (per la terza volta) l'assunto difensivo che era già stato esaminato e respinto dal Giudice di prime cure e che è stato esaminato e respinto anche dal Giudice d'appello, e cioè l'assunto che il carter si trovava aperto il giorno dell'incidente (occorso di lunedì) perchè era stato sollevato il venerdì precedente per i lavori di manutenzione della macchina e che l'*infortunio* si era verificato per colpa esclusiva del C.,

che aveva inopinatamente utilizzato la macchina a carter aperto.

Al riguardo già il Giudice di prime cure aveva osservato che la circostanza non era risultata con certezza dall'escussione dei testi e comunque, quand'anche si dovesse ritenere certa, in presenza di una attività manutentiva in corso, il titolare della ditta avrebbe comunque dovuto adottare misure per impedire che il personale usasse la macchina in tale stato di insicurezza. Misure che per l'appunto non erano state adottate.

Sul punto è tornato anche il Giudice di appello che, nel ritenere l'appello manifestamente infondato, ha osservato che la macchina per cui è processo deve essere stata utilizzata a carter aperto (per rendere più agevole il taglio di tubi corti) anche prima dell'**infortunio**, in quanto dalle dichiarazioni dell'agente accertatore e dai rilievi fotografici in atti era risultato che il sistema di bloccaggio del carter (sportello) era inefficiente e lo sportello era in pratica rimuovibile a totale discrezione dell'operatore (allo scopo di consentire la tagliatura dei tubi corti altrimenti non effettuabile).

3. Il motivo di ricorso è infondato laddove la Corte di appello di Firenze avrebbe ravvisato nella condotta dell'imputato un profilo di colpa non contestato in imputazione e precisamente il fatto che non era installato il carter di protezione, cioè un dispositivo che, se installato, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, in quanto, a carter alzato, la sega circolare non si sarebbe messa in moto. Si tratta di profilo di colpa in relazione al quale è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato e rispetto al quale quest'ultimo ha avuto piena facoltà di difesa, come emerge dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado (oltre che dal complesso delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso).

Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che le norme di cui agli [artt. 521 e 522 cod. proc. pen.](#) - avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato - non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto da una modificazione dell'imputazione che pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato.

La nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va cioè coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di escludere le effettive lesioni del diritto di difesa.

Il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 4, sent. n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423).

In tale ambito ricostruttivo, si è chiarito che sussiste il mutamento del fatto, quando la fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge subisca una radicale trasformazione nei suoi tratti essenziali, tanto da realizzare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 6, sent. n. 36003 del 14/06/2004, Di Bartolo, Rv. 229756).

Ed è stato precisato (Sez. 4, sent. n. 7704 del 27/06/1997, Crosara, Rv. 208556) che, in tema di lesioni colpose ai danni di un lavoratore, può ritenersi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando la causazione dell'evento venga contestata in riferimento ad una singola specifica ipotesi colposa e la responsabilità venga invece affermata in riferimento ad un'ipotesi differente.

Se invece la contestazione concerne globalmente la condotta, addebitata come colposa (e cioè si faccia riferimento alla colpa generica), la violazione suddetta non sussiste: è consentito al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa è dettata.

Nel caso di specie, al ricorrente è stato contestato di aver causato al lavoratore le sopra indicate lesioni personali per colpa generica (consistita in negligenza, imprudenza, imperizia) e per colpa specifica (violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul **lavoro** e, in particolare violazione del [D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. F\)](#) e [art. 71, comma 4, lett. A\)](#), punto 2.

Applicando i principi di diritto, ora richiamati, al caso di specie, nel quale la contestazione concerneva globalmente la condotta ed era contestata la colpa generica, non si ravvisa alcuna violazione del disposto di cui [all'art. 521 cod. proc. pen.](#); e d'altronde, il percorso motivazionale sviluppato dalla Corte territoriale, in punto di colpa generica e della colpa specifica relativa all'omessa adozione di adeguato dispositivo di protezione, non risulta vulnerato da alcuna illogicità manifesta o contraddittorietà argomentativa.

4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2015

OMICIDIO COLPOSO

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere -
Dott. MENICHETTI Carla - rel. Consigliere -
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -
Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E.M. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1326/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 10/11/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per annullamento con rinvio;

udito il difensore avv. Audisio Ezio che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 10.11.2014 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Moncalieri, emessa il 6.7.2011, di condanna di C.E.M. alla pena di giustizia quale responsabile del reato di omicidio colposo commesso in violazione di norme antinfortunistiche ai danni di R.P., in cooperazione con D.F.V.C. giudicata separatamente con rito abbreviato, concedeva all'imputato, che aveva già usufruito delle attenuanti generiche, dell'avvenuto risarcimento del danno e della sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione della condanna.

2. Al C., quale datore di **lavoro** della società Cave Germaire s.p.a. e direttore responsabile della cava di sabbia e ghiaia in località (OMISSIS), era stato contestato un profilo di colpa generica e la violazione di legge (segnatamente del [D.P.R. n. 547 del 1955](#), art. 374; [D.Lgs. n. 626 del 1994](#), artt. 4, 21 e 22;

[D.Lgs. n. 624 del 1996](#), artt. 4, 9, 10, 14 e 20), perchè, omettendo di indicare nel DSSC il rischio della caduta in acqua del mezzo durante l'operazione di scarico nel lago di cava e conseguentemente di prescrivere procedure adeguate, omettendo di inviare il detto DSSC coordinato all'autorità di vigilanza ([D.Lgs. n. 624 del 1996](#), art. 6, comma 4); omettendo il controllo sul rispetto delle norme indicate del DSS coordinato che prescrivevano in particolare di dotare le pale caricatrici semoventi e gli autocarri circolanti nel comprensorio della cava di radio ricetrasmittente a bordo e di avvisatori acustici per le manovre di retromarcia, dispositivi di cui non era dotato l'autocarro condotto dal R., di non svolgere nel cantiere attività simultanee tra lavoratori della ditta Cave Germaire s.p.a. e quelli della ditta esecutrice dei lavori, come invece avvenuto il giorno del fatto (6.2.2008), di utilizzare da parte dell'impresa mezzi efficienti, mentre l'autocarro condotto dal R., dipendente della Ephemere s.r.l. della D.F., era in condizioni di manutenzione assolutamente carenti con totale usura dei pneumatici e delle sospensioni, in particolare della balestra dell'assale posteriore, la cui lama inferiore era rotta; omettendo altresì di provvedere affinché R.P. ricevesse un'adeguata informazione sui rischi specifici a cui era esposto in relazione in particolare all'attività di scarico nel lago di cava nonché una sufficiente ed adeguata formazione in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle proprie mansioni ed omettendo di fornire disposizioni specifiche sulle modalità di scarico in sicurezza del materiale nel lago di cava, cagionava la morte di R.P., il quale, alla guida dell'autocarro Renault 400 Van tg. (OMISSIS), dopo aver effettuato il caricamento di materiale naturale con residuo limoso, estratto in un'area posta a sud ovest del lago in coltivazione, si era recato verso la sponda del lago di cava per scaricarlo, in una zona in cui il dislivello tra lo specchio d'acqua e la sponda era di una decina di centimetri; al momento del sollevamento del cassone il baricentro di spostava verso la coppia di assali posteriori, con improvviso cedimento della sospensione posteriore a causa dell'usura e conseguente concentrazione del carico sul secondo assale, non frenato dal freno di stazionamento e non controllabile dal freno di esercizio a causa del pessimo stato di manutenzione dei pneumatici, con spostamento del mezzo verso la sponda ed immediato inabissamento del veicolo, in cui il R. rimaneva intrappolato e decedeva per asfissia da annegamento. Con riferimento a tale manovra e al rischio per la sicurezza dei lavoratori in relazione allo scarico, il DSSC prevedeva di "fare retromarcia con il proprio autocarro a velocità moderata e arrestare le ruote ad almeno un metro dal ciglio prima di ribaltare", procedura ritenuta errata sia perchè non teneva conto della difficoltà per un autista, nel corso di

una manovra di retromarcia, di stabilire il punto esatto di arresto del mezzo in assenza di un segnalatore, sia perchè l'arresto di un metro dal ciglio del lago comportava che la parte terminale del cassone si veniva a trovare al confine del ciglio stesso, in posizione pericolosa. Secondo la ipotesi accusatoria contenuta nel capo di imputazione, era stato invece omesso di inserire nel DSSC una delle seguenti misure precauzionali: scaricare il materiale sul piazzale a distanza di sicurezza dal ciglio (4-5 metri), da spingere poi da una pala gommata o escavatore cingolato;

predisposizione di un idoneo cordolo continuo in materiale litoide, posto a distanza di sicurezza dal ciglio, in modo da segnalare all'autista il punto di arresto del mezzo prima di procedere al ribaltamento del cassone; presenza di un secondo dipendente per indicare all'autista il punto di arresto del mezzo a distanza di sicurezza ([D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4](#) e [D.Lgs. n. 624 del 1996, artt. 9 e 10](#)).

3. Ripercorrendo le motivazioni del primo giudice, la Corte di Torino riteneva evidente la mancata adozione da parte dell'imputato, nella sua posizione di garante della sicurezza, di misure idonee ad ovviare la prevedibile situazione di pericolo correlata allo stato dei luoghi ed al tipo di manovra (scarico di materiale), pericolo concretizzatosi nell'evento morte oggetto del presente procedimento.

4. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo come unico motivo, ampiamente articolato, la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale ([art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. b) e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (lett. e).

4.1. Argomenta al riguardo che la Corte territoriale aveva del tutto correttamente ritenuto provato che, così come accertato con sentenza passata in giudicato nei confronti della coimputata D.F. V.C., anche le pessime condizioni dell'autocarro assegnato al R. per lo svolgimento delle sue mansioni avevano giocato un ruolo nella causazione dell' **infortunio**, ma ciò nonostante, in contraddizione con quanto rilevato circa la carenza di manutenzione, aveva considerato l'evento come il risultato dell'interazione anche delle omissioni del C., affermando che l'evento non si sarebbe verificato se l'autocarro fosse stato manovrato a distanza di sicurezza dalla sdruciolevole riva del lago di cava, individuata in 4-5 metri dal ciglio. Secondo il ricorrente tali enunciati contrastanti comprometterebbero l'assetto e la tenuta della sentenza. Inoltre, anche all'esito dell'enunciato controfattuale, se cioè fosse stata compiuta la condotta che si assume omessa ed il materiale scaricato a distanza di sicurezza, l'assenza di un impianto frena efficiente avrebbe determinato il ripetersi di una dinamica dei fatti identica a quella effettivamente occorsa, in ragione della massa e del peso del veicolo; così come sarebbe accaduto vagliando le altre ipotesi di cautele omesse, cioè la predisposizione di un cordolo in materiale litoide e l'assistenza all'autista da parte di un uomo a terra.

Di qui la nullità dell'impugnata sentenza in ragione della erronea applicazione del giudizio controfattuale nei reati omissivi.

Motivi della decisione

5. Il ricorso è inammissibile in quanto propone censure in fatto non decisive rispetto alla ricostruzione del nesso di causalità, che, come correttamente rilevato ed argomentato dalla Corte territoriale, lega la condotta omissiva dell'imputato all'evento.

5.1. Si richiama sul punto la univoca giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui in tema di motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono "inammissibili" tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (così Sez. 6, 31.3.2015, n. 13809).

5.2. Ciò posto, se è vero che in separato giudizio è stato riconosciuto a carico della coimputata, datrice di **lavoro** del R., un profilo di colpa consistita nell'aver fornito al proprio autista un mezzo inefficiente, la Corte di Torino - rispondendo allo specifico motivo di gravame con cui l'appellante aveva già denunciato il contrasto tra detta pronuncia e la condanna del C. - ha correttamente ritenuto tale contrasto solo apparente, versandosi in un'ipotesi di cooperazione colposa, in cui interagisce una concatenazione di cause, indissolubilmente intrecciate tra loro e con i profili di colpa generica e specifica addebitati vuoi ad entrambi gli imputati, vuoi a ciascuno di essi.

Giova infatti ribadire che in tema di omicidio colposo, allorché l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano anche in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva (o commissiva) del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi [dell'art. 41 c.p.](#), comma 1, di talchè allorché il decesso della vittima sia determinato dalla sommatoria delle condotte omissive ascrivibili a diversi garanti è configurabile il nesso causale tra l'evento letale e ciascuna delle riscontrate omissioni, essendo ognuna di esse essenziale alla sua produzione (in tal senso Sez. 4, 1.10.2012, n. 37992; 14.1.2014, n. 1194; 8.6.2015, n. 24455).

Ed è proprio il ragionamento seguito dai giudici di merito laddove evidenziano, nell'impugnata sentenza, come il G.U.P. nel pronunciare la condanna della D.F., non avesse affatto attribuito rilevanza esclusiva alle condizioni di manutenzione

dell'autocarro nella causazione del sinistro mortale, dato che le cause dirette dell'inabissamento erano state individuate, non solo nel cedimento della seconda lama della balestra destra posteriore (essendo la prima rotta da tempo) e nelle pessime condizioni del secondo assale, ma anche nella mancanza di barriere fisiche sulla sponda del lago di cava (non previste dal DSSC) e nelle ulteriori violazioni alle prescrizioni del documento di sicurezza esplicitate nel capo di imputazione: nessuna censura può pertanto essere mossa alla Corte di Torino per aver ritenuto pacificamente dimostrato che l'evento non si sarebbe verificato se l'autocarro fosse stato manovrato a distanza di sicurezza dalla sdruciolevole riva del lago di cava, il che avrebbe garantito anche da possibili errori di valutazione da parte dell'autista del camion, che si stava accingendo a scaricare il materiale contenuto nel cassone ribaltabile in prossimità dello specchio d'acqua, a distanza di appena un metro, in assenza di protezioni fisse e in completa solitudine, mancando la previsione della presenza di un secondo addetto che lo coadiuvasse durante la manovra in retromarcia per segnalargli il punto dove procedere al ribaltamento del cassone senza correre rischi.

5.3. L'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui anche nel rispetto di tali prescrizioni l'inabissamento sarebbe ugualmente avvenuto è pertanto una mera supposizione apodittica, indimostrata ed anzi smentita dalle acquisizioni probatorie di cui ha ben dato conto la Corte di merito.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte Suprema di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2015

LESIONE

PERSONALE

E

PERCOSSE

OMICIDIO COLPOSO

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giusepp - Presidente -

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere -

Dott. GIANNITI Pasquale - rel. Consigliere -

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2490/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 28/11/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto sulla responsabilità, annullamento con rinvio art. 131 bis c.p.;

Udito il difensore Avv. Cofini Carlo per il ricorrente C. G..

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte, dichiarava C.G. colpevole del reato di lesioni colpose ai danni di M.P. aggravato dalla durata delle lesioni e dall'aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul **lavoro**; e, concesse attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena della reclusione per mesi uno oltre al pagamento delle spese processuali. Il tutto con il beneficio della pena sospesa e con il beneficio della non menzione.

Precisamente, all'imputato C.G. era stato contestato il reato di cui **all'art. 590 c.p.**, commi 1, 2 e 3, in relazione al **D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2 e art.35, comma 1** perchè, in data 14 maggio 2008 e in Albano S. Alessandro, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Plastik s.p.a. e nella qualità di datore di **lavoro** di M.P., aveva causato a quest'ultimo lesioni personali consistite in "trauma da schiacciamento all'anca destra", dalle quali era derivata allo stesso una malattia giudicata guaribile in oltre 40 giorni. Quanto precede per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul **lavoro** e, in particolare, perchè non aveva preveduto nel documento di valutazione dei rischi quelli connessi all'operazione di incordatura (con particolare riferimento ai rischi relativi al contatto con gli organi in movimento) e non aveva disposto che la zona relativa all'avvolgitore della linea CAST 1 (presente nel reparto estrusione, sulla quale era avvenuto l' **infortunio**) fosse dotata di dispositivo di interblocco che escludesse l'avvio accidentale dell'organo ruotante denominato "aspo" quando il cancello della predetta linea risultava aperto. Pertanto, il lavoratore M.P., avendo notato un'anomalia nel funzionamento dell'impianto, mentre era all'interno della zona di sbobinatura della predetta linea Cast 1 per completare l'operazione di incordatura, era stato schiacciato dall'organo ruotante aspo, che si era inspiegabilmente messo in moto alle sue spalle (nonostante i cancelli fossero aperti) procurandosi le lesioni sopra descritte.

2. La Corte di appello di Brescia, con sentenza 28 novembre 2014, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rideterminava la pena inflitta all'appellante C. in Euro 300 di multa; confermando nel resto la impugnata sentenza.

Nella sentenza impugnata veniva ricordato quanto premesso dal Giudice di primo grado in vista di una migliore comprensione di quanto successo; e cioè che: a) l'impianto al quale era addetto il lavoratore M.P. produce un velo di plastica ("film" di polietilene) che è utilizzato per realizzare i pannolini dei neonati o degli adulti; b) tale velo, al termine del ciclo produttivo, si avvolge, come un qualsiasi tessuto, intorno ad un tubo di modesto diametro (infilato e sorretto a sua volta da un'asta cilindrica detta "aspo"), formando una bobina; c) a volte capita che il "film" si rompe; d) quando si verifica tale inconveniente la macchina si spegne da sola; e) per riavviare la produzione si stende lungo tutto il percorso del "film" una fettuccia ovvero una corda che passa attraverso i rulli (cd. procedura di "incorsatura"); f) l' **infortunio** in esame si verificava mentre la fettuccia veniva sistemata proprio nella parte ultima dell'impianto dove si forma la bobina.

3. Avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale presentava ricorso l'imputato, a mezzo di difensore.

3.1. Il ricorso è affidato a sei motivi.

3.2. Con il primo viene denunciata la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la mancata acquisizione di una prova decisiva.

In particolare, il ricorrente rileva preliminarmente che, prima della sentenza di primo grado, nessuno aveva ipotizzato che causa dell'**infortunio** fosse il fatto della persona offesa, per la necessità di non interrompere la produzione, e che la stessa, visto l'impossibilità di far intervenire gli addetti alla manutenzione essendo notte, fosse stata costretta ad entrare in una zona pericolosa nonostante si fosse accorta di una anomalia del processo.

Tanto rilevato in via preliminare, il ricorrente osserva di aver chiesto l'acquisizione del registro degli interventi (notturni) del reparto di manutenzione interno all'azienda al fine di dimostrare che il servizio di manutenzione presso la ditta dell'imputato funzionava 24 ore su 24 e che anche durante le ore notturne erano frequenti gli interventi di manutenzione (p. 3, righe 8-12). Acquisizione questa che, se effettuata, avrebbe potuto portare ad un diverso epilogo processuale: invero, il giudice di primo grado - nel rilevare che la persona offesa aveva giustificato il suo accesso nell'impianto, nonostante l'arresto dell'aspo, proprio perchè era notte e non era possibile far intervenire gli addetti alla manutenzione - aveva argomentato (in relazione al rischio corso dal lavoratore ed all'insufficienza delle misure adottate per eliminarlo) sulla considerazione che, in mancanza di un servizio di manutenzione nelle ore notturne, il lavoratore era dovuto entrare nella zona segregata dell'impianto nonostante avesse notato un'anomalia.

3.3. Nel secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione [all'art. 42 c.p.](#) in merito alla mancata contestazione ed individuazione dei profili di colpa specifica.

Sul punto il ricorrente rileva che, già nel secondo motivo di appello si era lamentato del fatto che nel capo di imputazione e nella sentenza di primo grado, era stato omissso ogni riferimento a specifici profili di colpa addebitabili al prevenuto. Osserva di essere stato tratto a giudizio (e quindi condannato) sulla base della mancata osservanza del [D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4 e 35](#) che, già al momento della formulazione della imputazione, erano stati abrogati dal [D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 304](#). Aggiunge che la Corte di appello, nel disattendere l'eccezione difensiva, aveva rilevato che le suddette disposizioni erano state sostanzialmente trasfuse nel [D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 304](#) senza tuttavia indicare quali fossero le norme cautelari, attualmente vigenti, da lui non osservate.

Sottolinea che il macchinario era perfettamente in regola con la normativa europea, essendo risultato dall'espletata attività istruttoria che la linea Casti, sulla quale si era verificato l'**infortunio**, era certificata CE. 3.4. Nel terzo motivo viene dedotta la violazione di legge per mancata correlazione tra contestazione e sentenza ex [art. 521 c.p.p.](#) in relazione ai profili di colpa dedotti nell'imputazione e quelli ritenuti in sentenza.

Sul punto il ricorrente rileva che, come già dedotto in appello, gli erano stati contestati nel capo di imputazione esclusivamente due profili di colpa specifica, mentre buona parte della motivazione della sentenza della Corte di appello di Brescia aveva argomentato sulla prevedibilità della condotta del dipendente, causa dell'**infortunio**; egli, dunque, era stato condannato per colpa generica, e cioè per essere prevedibile il verificarsi dell'evento.

La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, secondo il ricorrente, non può che riverberarsi sulla sentenza impugnata.

3.5. Nel quarto motivo di ricorso viene denunciato il difetto di motivazione in relazione alla pretesa violazione del [D.Lgs. n. 626, art. 4](#).

Al riguardo il ricorrente rileva la mancanza di motivazione in punto di sussistenza del profilo di colpa inerente alla presunta valutazione dei rischi connessi all'operazione che il dipendente stava svolgendo. Osserva che nessuno dei passaggi motivazionali faceva cenno alla presenza nel documento della procedura pericolosa e della relativa valutazione del grado di pericolosità che ne aveva fatto l'azienda. Detta omissa motivazione sarebbe ancor più grave in quanto il perito del Tribunale incidentalmente ha affermato che la Plastik spa aveva trattato come rischio residuo la possibilità che un operatore fosse colpito dal movimento dell'aspo, mentre, secondo il perito, tale pericolo non poteva essere valutato come residuale.

3.6. Nel quinto motivo viene denunciata violazione di legge e vizio di motivazione in relazione [all'art. 42 c.p.](#) in merito alla sussistenza di colpa specifica in presenza di salvaguardia dal rischio mediante istruzioni.

Al riguardo, il ricorrente osserva che la Corte di appello, riprendendo quanto ritenuto dal Tribunale, ha affermato, da un lato, che vi erano precise istruzioni ai dipendenti di non entrare nella zona segregata dalle macchine, qualora si fossero verificate sulle stesse delle anomalie; e, dall'altro, che tale divieto non costituiva una cautela sufficiente a salvaguardare la salute dei dipendenti.

Aggiunge che una eventuale modifica all'impianto non avrebbe evitato il sinistro, essendosi mosso l'aspo soltanto dopo che il lavoratore era entrato nella zona di estrusione, circostanza questa che, secondo il ricorrente, permette di escludere che un interblocco all'ingresso della zona segregata avrebbe potuto arrestare il movimento dell'aspo.

Deduce ancora il ricorrente che l'abrogato [art. 35 del D.Lgs. n. 626 del 1994](#) non aveva affatto sancito che le norme procedurali fossero non adatte a salvaguardare la salute dei lavoratori ed aveva la ratio di ridurre al minimo un rischio che per sua natura è ineliminabile. La Corte di appello, nel richiamare le argomentazioni del perito, sarebbe poi caduta in un equivoco: nel caso di specie, non vi sarebbe stata una istruzione di tipo procedimentale a tutela dei lavoratori, ma uno specifico divieto (quello di entrare nel locale fino a che non fosse stata risolta l'anomalia). Il giudice di secondo grado non ha tenuto conto del fatto che - se il lavoratore M.P., essendosi accorto del fatto che l'aspo non era tornato in posizione in

modo automatico, non fosse entrato nell'area segregata, così attenendosi al divieto imposto dall'azienda, ma avesse al contrario atteso l'intervento del servizio di manutenzione - l'**infortunio** non si sarebbe verificato. Anche in presenza dell'interblocco i dipendenti sarebbero stati chiamati ad osservare la regola di compiere le operazioni con le porte della zona segregata aperte, per consentire all'accorgimento tecnico di impedire un avvio incidentale dell'aspo. La responsabilità dell'imprenditore, conclude sul punto il ricorso, non può che essere esclusa qualora il comportamento imposto sarebbe stato sufficiente ad evitare l'evento:

nel caso di specie, l'imputato aveva fornito un macchinario sicuro e ad norma ed aveva fornito precise istruzioni (divieti) in merito alle aree di rischio residuale non altrimenti eliminabili.

3.7. Nel sesto motivo viene denunciata la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli [artt. 40 e 41 c.p.](#) (in merito alla ricostruzione del nesso causale).

Al riguardo, il ricorrente osserva che la Corte di appello ha individuato la causa dell'evento dannoso nell'assenza (nella zona segregata dove era posizionato l'avvolgitore) del dispositivo di interblocco (sul cancello di accesso all'area); ma così operando, la Corte avrebbe trascurato di considerare, da un lato, che l'aspo si era mosso dopo l'ingresso dell'operatore nella zona segregata e non era in movimento al passaggio di quest'ultimo dai cancelli e, dall'altro, il fatto che l'aspo non passava per la zona segregata nella quale entravano i dipendenti, ma vi passava molto al di sopra (precisamente a due metri e dieci centimetri dal suolo). Il ricorrente conclude rilevando che la sentenza impugnata non ha individuato le cause del ritardato movimento dell'aspo e che, non essendosi potuto determinare le suddette cause, non si può neppure affermare che dette cause siano attribuibili ad una condotta colposa dell'imputato.

4.- Il ricorrente, sempre a mezzo del suo difensore di fiducia, in data 28 ottobre 2015 ha presentato memoria nella quale, in via subordinata rispetto alle domande svolte con il ricorso, essendo nelle more entrato in vigore il D.Lgs. 16 marzo 2005, n. 28, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia perchè valuti l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.. Al riguardo ha fatto presente che la causa di non punibilità della tenuità del fatto, introdotta dal suddetto articolo, ha natura sostanziale, con conseguente applicabilità [dell'art. 2 c.p.](#), comma 4 e quindi con conseguente applicazione retroattiva della norma. Sottolinea che l'applicabilità dell'istituto può essere dedotta per la prima volta in Cassazione ogni qualvolta non sia stato possibile proporla nel giudizio di appello, come per l'appunto è avvenuto nel caso di specie; ai fini dell'applicazione nel caso di specie dell'istituto, ha osservato che i limiti edittali previsti [dall'art. 590 c.p.](#) rientrano nella previsione di cui all'art. 131 bis e che, nel caso di specie, ricorrono anche gli altri due presupposti enunciati dalla norma: la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento. Sotto il primo profilo ha osservato che il danno patito dalla persona offesa è consistito in un trauma da schiacciamento che, seppure ha causato un'astensione dall'attività lavorativa di poco più di 40 gironi, non ha tuttavia avuto alcuna conseguenza invalidante sul signor M., che ha ripreso regolarmente la propria attività lavorativa. Peraltro nella verifica dell'**infortunio** entrambi i giudici di merito hanno riscontrato un rilevante concorso colposo della persona offesa, tanto che è stata irrogata sanzione prossima al minimo. Sotto l'ulteriore profilo della non abitudine della condotta, viene rilevato che il C., nonostante non sia più giovanissimo e nonostante che da decenni porti avanti l'impresa fondata dal padre, è soggetto incensurato. D'altronde dalla espletata attività dibattimentale sarebbe emerso che i macchinari interessati erano tutti in regola con la normativa europea di riferimento e che la Plastick spa era in regola con tutti gli adempimenti in materia.

La ritenuta astratta applicabilità nel caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. dovrebbe comportare l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.

2. Innanzitutto non sussistono i vizi motivazionali, denunciati al quinto ed al sesto motivo di ricorso.

2.1. Giova rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, tra le tante, Sez. 3, sent. n. 4115 del 27.11.1995, 1996, Beyzaku, Rv. 203272).

2.2. Sotto altro profilo è stato precisato che la Corte di cassazione, nel momento del controllo di legittimità, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve dividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, sent. n. 1004 del 30/11/1999, 2000, Moro, Rv. 215745).

2.3. Si deve infine ribadire, per condivise ragioni, l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile;

ed il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non potendo il giudice di legittimità sostituirsi ad esso

(Sez. 5, Sent. n. 16959 del 12/04/2006, dep. 17/05/2006, Rv. 233464).

2.4. Precisato nei termini che precedono l'orizzonte dello scrutinio di legittimità, occorre rilevare che la congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito - che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Sangiorgi, Rv.

216906) - evidenzia che i giudici di merito hanno sviluppato un conferente percorso argomentativo, relativo all'apprezzamento del compendio probatorio, che risulta immune da censure rilevabili dalla Corte regolatrice; e che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, proprio con riguardo alle inferenze che i giudici di merito hanno tratto dagli accertati elementi di fatto, ai fini della affermazione della penale responsabilità.

2.5. Invero, già nella motivazione della sentenza del Giudice di merito di primo grado (motivazione che la Corte territoriale ha inglobato nella propria), dopo una preliminare descrizione dell'impianto e del contesto nel quale si è verificato l'☹ **infortunio** ☹ e dopo una articolata esposizione delle emergenze processuali, è stato ritenuto prevedibile il fatto che nel turno di notte si potesse arrestare l'aspo (le cui anomalie si erano più volte verificate in passato) e si potessero verificare approssimazioni nella gestione del macchinario, con la conseguenza che già prima dell'☹ **infortunio** ☹ si sarebbe dovuto rendere sicuro all'interno dell'impianto nella zona posta in prossimità dell'aspo con un sensore che bloccasse l'aspo a porte aperte (come peraltro fu poi effettuato subito dopo l'☹ **infortunio** ☹): la presenza di tre pulsanti di arresto di emergenza dell'aspo posizionati all'interno del macchinario e l'istruzione di accedere nell'impianto con l'aspo non nella posizione di ☹ **lavoro** ☹, osservava il Giudice di primo grado, davano "la misura della pericolosità nel contesto dell'avviamento accidentale dell'aspo".

Nella sentenza del Giudice di primo grado è stata presa in esame la possibilità che l'imputato, nella sua qualità di datore di ☹ **lavoro** ☹, non fosse stato informato (prima dell'☹ **infortunio** ☹) della non regolare corsa dell'aspo, ed è stato sul punto rilevato che il problema dell'aspo che si fermava era così rilevante da indurre il caporeparto a dare ai dipendenti la disposizione di non entrare nell'impianto con l'aspo fermo; ciò non di meno il capo reparto non aveva riferito al responsabile della sicurezza per essere supportato nell'iniziativa e per avere lumi su soluzioni differenti e più definitive, anche al fine di deresponsabilizzarsi. Ed è stato conclusivamente ritenuto che l'imputato colpevolmente non aveva "dato disposizioni in merito ai dipendenti affinché lo rendessero edotto tempestivamente di inconvenienti che potevano avere ripercussioni sui suoi interventi nel campo della sicurezza".

2.6. Il Giudice di secondo grado - dopo aver ripercorso i motivi di appello ed esaminata la versione secondo la quale la responsabilità dell'☹ **infortunio** ☹ era da attribuire esclusivamente al comportamento tenuto dall'infortunato (che non solo aveva violato le istruzioni impartitegli, ma aveva tenuto una condotta insensata e imprevedibile), mentre nulla sarebbe imputabile al datore di ☹ **lavoro** ☹, (trattandosi di evento non prevedibile e non evitabile) - ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato.

La Corte territoriale, invero, ha integrato la motivazione del giudice di primo grado in punto di colpa specifica, argomentando sugli esiti della perizia svolta in dibattimento e in particolare in punto di:

- assenza di un dispositivo di interblocco sul cancello di accesso all'area segregata dove era posizionato l'avvolgitore (dispositivo successivamente installato a seguito di prescrizioni dell'ASL);
- conoscenza in azienda del fatto che l'aspo funzionava male;
- prevedibilità del pericolo che si verificava ogniqualvolta si procedeva alla operazione di incorsatura;
- non rimediabilità di detto pericolo mediante la semplice raccomandazione di non entrare nell'area segregata (alla quale occorreva accedere per compiere la manovra di incorsatura);
- prevedibilità della possibilità che gli stessi operatori ovviassero direttamente (e quindi senza l'intervento del personale di manutenzione) al malfunzionamento dell'aspo, trattandosi di operazione semplice.

Si tratta di profilo di colpa in relazione al quale è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato e rispetto al quale quest'ultimo ha avuto piena facoltà di difesa, come emerge dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado (oltre che dal complesso delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso).

2.7. La Corte territoriale (così confermando la valutazione del giudice di primo grado che, anche sulla base di tale elemento, ha concesso le attenuanti generiche) ha ritenuto causalmente concorrente (ma non anomala, imprevista o imprevedibile) la condotta della persona offesa che, errando, ha provveduto alle normali operazioni di incorsatura nonostante il malfunzionamento dell'aspo; come pure ha ritenuto prevedibile (e non anomala) la posizione assunta dal M. nel procedere all'incorsatura; per poi passare ad indicare (pp. 14 e 15) le ragioni per le quali non ha ritenuto convincenti le osservazioni del consulente di parte e per le quali ha ritenuto irrilevante la circostanza che la ASL non aveva richiesto il sequestro dell'impianto (il tecnico Asl P., si legge in sentenza, avrebbe spiegato che soltanto dopo il primo intervento era stato accertato che l'impianto non si fermava completamente all'apertura della porta, consentendo così che l'aspo si muovesse).

2.8.- In definitiva, la Corte di merito ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un percorso argomentativo che non presenta aporie di ordine logico e che risulta perciò immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità.

3. Infondato è pure il primo motivo di ricorso.

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito: che il vigente codice di rito penale pone una presunzione di

completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado; che la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; e che solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 5, sent. n. 6379 del 17/03/1999, Bianchi, Rv. 213403).

Nell'alveo dell'orientamento interpretativo ora richiamato, la giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che evidenzi - per il caso di mancata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).

3.2. La Corte territoriale, nel rigettare l'istanza di rinnovo della istruttoria dibattimentale (e in particolare la richiesta di acquisizione del registro delle presenze dei dipendenti del servizio di manutenzione), ha rilevato che il servizio di manutenzione era attivato su richiesta degli operatori e comunque era un servizio di reperibilità notturna; e che, per situazioni facilmente risolvibili, provvedeva direttamente il personale in servizio; ha poi ritenuto che le censure difensive in ordine alla erronea interpretazione sulla pronta reperibilità del personale addetto alla manutenzione influivano (non sulla penale responsabilità dell'imputato, ma) sul carattere colposo della condotta posta in essere dall'infortunato (che ha preferito intervenire piuttosto che allertare il servizio di manutenzione).

3.3. In altri termini, la Corte di Appello ha giustificato il rigetto della richiesta difensiva sviluppando argomentazioni che, in applicazione dell'orientamento interpretativo sopra richiamato, non risultano sindacabili in questa sede di legittimità.

4. Inammissibili e comunque infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

4.1. In via preliminare, occorre precisare che le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2](#) e [art. 35, comma 1](#) ancora vigenti all'epoca del fatto (avvenuto il (OMISSIS)), sono state abrogate per effetto dell'entrata in vigore del [D.Lgs. n. 81 del 2008](#) (avvenuta proprio il giorno dopo la commissione del fatto per cui è processo), nel quale sono state sostanzialmente trasfuse.

In particolare, il [D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4](#) è stato trasfuso negli del [D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 18, 28 e 29 e ss.](#); mentre il [D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35](#) è stato trasfuso nel [D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71](#).

4.2. Tanto precisato, i motivi sono inammissibili in quanto il difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza non comporta nullità di ordine generale assoluta ed insanabile, con la conseguenza che non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità ove il vizio concerna la sentenza di primo grado ed esso non sia stato denunciato in appello (Cass. Sez. 1, sent. del 27/10/1995, Guarneri, rv. 202536).

Orbene, nel caso di specie, il (preteso) difetto di correlazione non ha formato oggetto di uno specifico motivo di appello, essendosi limitato l'appellante (attuale ricorrente) a dolersi - nello sviluppo del secondo motivo di appello (concernente la carenza di ogni responsabilità dell'imputato nella causazione dell'evento e per difetto dell'elemento soggettivo) - che nella sentenza del giudice di primo grado si era passati da una contestazione di due profili di colpa specifica ad un unico profilo di colpa non ben specificata.

4.3. I motivi in esame, quand'anche fossero ammissibili, sarebbero comunque infondati.

Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che le norme di cui agli [artt. 521 e 522 cod. proc. pen.](#) - avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato - non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto da una modificazione dell'imputazione che pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato.

La nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va cioè coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di escludere le effettive lesioni del diritto di difesa.

Il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 4, sent. n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423).

In tale ambito ricostruttivo, si è chiarito che sussiste il mutamento del fatto, quando la fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge subisca una radicale trasformazione nei suoi tratti essenziali, tanto da realizzare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 6, sent. n. 36003 del 14/06/2004, Di Battolo, Rv. 229756).

Ed è stato precisato (Sez. 4, sent. n. 7704 del 27/06/1997, Crosara, Rv. 208556) che, in tema di lesioni colpose ai danni di un lavoratore, può ritenersi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando la causazione dell'evento venga contestata in riferimento ad una singola specifica ipotesi colposa e la responsabilità venga invece affermata in riferimento ad un'ipotesi differente. Se invece la contestazione concerne globalmente la condotta, addebitata come colposa (e cioè si faccia riferimento alla colpa generica), la violazione suddetta non sussiste: è consentito al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa è dettata.

Nel caso di specie, al ricorrente è stato contestato di aver causato al lavoratore M.P. le sopra indicate lesioni personali per colpa generica (consistita in negligenza, imprudenza, imperizia) e per colpa specifica (violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul  **lavoro** e, in particolare: per omessa previsione nel documento di valutazione dei rischi

di quelli connessi all'operazione di incordatura; nonchè per omessa disposizione che la zona relativa all'avvolgitore fosse dotata di dispositivo di interblocco).

Applicando i principi di diritto, ora richiamati, al caso di specie, nel quale la contestazione concerneva globalmente la condotta ed era contestata la colpa generica, non si ravvisa alcuna violazione del disposto di cui [all'art. 521 cod. proc. pen.](#); e d'altronde, quando in una unica imputazione sono contestati più profili di colpa, l'esclusione di uno di essi (nel caso di specie, la mancata previsione nel documento di valutazione dei rischi di quelli connessi alla operazione di incordatura) è irrilevante quando quelli accertati siano stati comunque ritenuti sufficienti a produrre il fatto dannoso.

In definitiva, il percorso motivazionale sviluppato dalla Corte territoriale, in punto di colpa generica e della colpa specifica relativa all'omessa dotazione da parte dell'impianto di un dispositivo di interblocco - non risulta vulnerato da alcuna insanabile lacuna argomentativa.

5. Infine, infondato è anche il motivo aggiunto in sede di note difensive.

Non sfugge alla Corte che la questione relativa alla esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto è proponibile anche nel giudizio di legittimità ai sensi [dell'art. 609 c.p.p.](#), comma 2 (trattandosi di questione che - essendo stato introdotto l'art. 131 bis cod. pen. dal D.Lgs. 16 marzo 2005, n. 28, art. 1, comma 2 - non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello); e che il giudice di legittimità è chiamato a verificare la sola sussistenza in astratto delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, salvo poi, in caso di valutazione positiva, procedere all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al giudice di merito.

Senonchè, nel caso di specie, nel quale il bene protetto dalle norme in contestazione è la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, l'istituto non è neppure astrattamente applicabile per difetto di uno dei suoi presupposti applicativi: invero, la norma richiede l'eseguita nel pericolo, mentre nel caso di specie il pericolo, esaminato in una prospettiva ex ante, non era per nulla tale.

Alla considerazione che precede si aggiunge quanto rilevato dalla Corte territoriale in sede di diniego di concessione della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante:

dall'istruzione dibattimentale effettuata in primo grado è risultato che l'azienda (e, per essa, l'odierno imputato, che della stessa era il Presidente del Consiglio di Amministrazione), benchè a conoscenza del problema del funzionamento dell'aspo, non ha avviato ad esso rendendo sicuro l'impianto, come pur avrebbe dovuto.

6. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere confermata, non essendo risultati fondati i dedotti motivi di censura.

7. Ne consegue che il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali.

[P.Q.M.](#)

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2015

INFORTUNI **SUL** **LAVORO**

PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE  **LAVORO** 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25122/2010 proposto da:

P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO PANERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI  **INFORTUNI**  **SUL**  **LAVORO** 
C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RASPANTI RITA, ANDREA ROSSI che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1015/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/10/2009 R.G.N. 1433/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l'Avvocato ROMANELLI LORENZO per delega verbale ROMANELLI GUIDO; udito l'Avvocato ROSSI ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto.

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Torino, con sentenza pubblicata il 26.10.2009, riformando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato prescritta l'azione di regresso proposta dall'INAIL, ha ritenuto la validità degli atti interruttivi della prescrizione di cui al [D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112](#), e, accolta la domanda nel merito, ha condannato P.G. al pagamento, in favore dell'Istituto, della somma di Euro 1.572.178,22 (somma aggiornata al 16 agosto 2006), oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, a titolo di prestazioni previdenziali erogate a seguito dell'infortunio collettivo occorso in data 11 maggio 1983 nel quale decedettero cinque lavoratori ed altri tre riportarono varie menomazioni all'integrità fisica. In ordine alla regolarità degli atti interruttivi della prescrizione, la Corte territoriale ha osservato che le diffide stragiudiziali inviate dall'INAIL per raccomandata erano state indirizzate all'originaria residenza del P. (trasferitosi anagraficamente in altra città dopo la sentenza penale di condanna) e presso tale indirizzo aveva continuato a risiedere la moglie del condannato; le raccomandate erano state regolarmente ricevute e ritirate a quell'indirizzo, sicchè, stante la regolare ricezione delle raccomandate, l'INAIL non era tenuto ad effettuare ulteriori ricerche anagrafiche. Il P. non aveva neppure prospettato ragioni per le quali la moglie e gli altri congiunti sottoscrittori per ricevuta non avrebbero dovuto trasmettergli le raccomandate regolarmente ritirate, avendo il convenuto incentrato le sue difese sul formale dato anagrafico del trasferimento di residenza. Quanto alla ricostruzione dell'evento, la Corte così ha definito i fatti. Nel pomeriggio dell'11.5.1983 presso il cantiere annesso allo stabilimento per la produzione di vernici I.V.I. in (OMISSIS), si iniziava il getto di calcestruzzo per la realizzazione della soletta di copertura del fabbricato in costruzione, ad un piano fuori terra. Era stata predisposta un'armatura mista, costituita da puntelli di legno e puntelli di ferro di tipo telescopico, i secondi sovrapposti ai primi. Ad un certo punto, essendosi verificata l'inflessione dei puntelli a cagione del peso del calcestruzzo, M.A., insieme agli altri suoi dipendenti addetti al cantiere, si era recato nei pressi dei puntelli inflessi, con l'intenzione di sostenerli e di risospingere verso l'alto la soletta. Improvvisamente si verificò il cedimento dell'armatura sulla quale era stata gettata la soletta, che crollò di schianto sulle persone che vi si trovavano sotto.

Ciò premesso, la Corte di merito ha osservato che la sentenza penale di condanna aveva evidenziato che M.A., anch'egli deceduto insieme ad altri quattro lavoratori nel crollo della soletta di calcestruzzo che si stava allestendo, era formalmente subappaltatore delle opere ma nella realtà soggetto interposto in una fattispecie di interposizione illecita di manodopera, simulata da un contratto di appalto. La sentenza penale allegata in atti forniva gli elementi di prova della responsabilità del P., fondandosi su "prove testimoniali e documentali" comprovanti l'esistenza della fattispecie interpositoria rispetto ai lavoratori formalmente impiegati dal M.: a) il contratto di subappalto prevedeva il potere del P. di imporre il licenziamento dei dipendenti dell'impresa del subappaltatore, senza possibilità di eccezioni di sorta; b) la fornitura dei materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera, come pure la proprietà dei macchinari (autobetoniere, gru, ecc.) erano del P.; c) quest'ultimo provvedeva a retribuire direttamente i dipendenti del M.; d) nel cantiere era stabilmente presente un "alter ego" del P., che esercitava il controllo sull'operato delle maestranze, mentre l'impresa M. disponeva, oltre che degli operai, solo di un capomastro abilitato per legge all'esecuzione dei lavori; e) le fatture prodotte in atti attestavano gli avvenuti pagamenti a fronte di mere prestazioni di manodopera, non venendo specificati lavori precisi o lotti di essi.

In conclusione, come accertato in sede penale, l'impresa M. non impiegava nell'appalto alcun mezzo significativo, mettendo a disposizione del committente poco più della manodopera degli operai precettati; l'attrezzatura fornita dall'impresa comprendeva, oltre alla baracca in lamiera, una piegaferri, e vario legname, ossia "davvero un contributo risibile, che concorre a rafforzare il convincimento della Corte nello stesso senso del giudicato penale".

Escludeva infine la Corte distrettuale che nell'accaduto potesse ipotizzarsi un comportamento anormale dei dipendenti, tale da portare all'esonero da ogni responsabilità da parte del datore di  **lavoro** : la violazione del [D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 64 e 66](#), si era verificata per l'utilizzo di puntelli di materiale inidoneo (acciaio e legno) a sorreggere il peso della soletta; l'iniziativa del M., poi deceduto nel crollo, sicuramente imprudente, si doveva ad una sua personale impreparazione a dirigere lavori di quella portata, impreparazione rispetto alla quale il P. non risulta avere svolto alcun accertamento. L'utilizzo di puntelli inidonei era facilmente verificabile "de visu" ad un semplice sopralluogo, e sicuramente sul cantiere transitavano regolarmente il Pro vera medesimo e i suoi sottoposti.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso P.G. sulla base di sei motivi. Resiste l'INAIL con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex [art. 378 c.p.c.](#).

Motivi della decisione

Con i primi due motivi si denuncia violazione o falsa applicazione degli [artt. 2727 e 2729 c.c.](#), in tema di prova presuntiva, con riferimento all'eccezione di prescrizione dell'azione di regresso esercitata dall'INAIL, per non avere il Giudice di merito fatto corretta applicazione delle regole dell'inferenza probabilistica, con riferimento ai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, e vizio di motivazione in relazione all'apprezzamento indiziario dei medesimi elementi di fatto. Non vi erano elementi per ritenere comprovato, neppure in via presuntiva, che gli atti interruttivi della prescrizione inviati dall'INAIL fossero effettivamente pervenuti nella sfera di conoscibilità del destinatario e potessero valere agli effetti di cui [all'art. 2943 c.c.](#), comma 4, posto che con il cambio di residenza era cessato ogni collegamento del ricorrente con il precedente indirizzo, rendendo il luogo estraneo alla sfera di dominio e di controllo dell'interessato, a nulla rilevando che all'originario indirizzo potessero essere rimasti eventuali familiari del destinatario. Di conseguenza non poteva ritenersi provato che la raccomandate fossero state ricevute da familiari conviventi.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli [artt. 2943, 1219, 1334 e 1335 c.c.](#), con riferimento all'eccezione di prescrizione, per non avere la Corte di appello debitamente considerato che l'atto interruttivo produce effetto solo se perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato o viene recapitato all'indirizzo del destinatario per la presunzione di conoscenza.

La connessione dei motivi ne rende opportuna la trattazione unitaria.

I motivi sono infondati.

Occorre premettere che l'operatività della presunzione di conoscenza stabilita [dall'art. 1335 c.c.](#) - che riguarda non solo le dichiarazioni inerenti alla formazione del contratto ma tutte le dichiarazioni recettizie - presuppone che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorché la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale, essendo riservato al giudice del merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata) l'accertamento della sussistenza o no di circostanze ed elementi tali, anche se di natura presuntiva, da far ritenere l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario (Cass. n. 3908 del 1992, n. 4140 del 1999, n. 773 del 2003). La conoscenza viene presunta quando il documento contenente l'atto sia pervenuto al luogo che per collegamento ordinario (dimora o domicilio della persona fisica, sede della persona giuridica) o per una normale frequenza risulti in concreto nella sua sfera di controllo, sì da apparire idoneo a consentire ricezione e conoscenza dell'atto, senza inutile aggravio di oneri così per il dichiarante come per il destinatario (Cass. 13926 e 14889 del 2001). La locuzione "indirizzo del destinatario" allude a qualsiasi luogo che, in quanto inserito nella sfera di dominio o di controllo del destinatario, appaia in concreto idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. Il dichiarante può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, al fine di provare che l'atto è stato ricevuto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o

preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario.

L'accertamento della corrispondenza tra luogo di ricezione dell'atto unilaterale e "indirizzo del destinatario" nel senso anzidetto costituisce un accertamento che integra peraltro indagine di fatto, rimessa al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.

Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto - alla stregua delle risultanze processuali - che presso l'originario indirizzo, diverso da quello anagrafico del P. al tempo della ricezione delle comunicazioni dell'INAIL, aveva "continuato a risiedere la moglie del condannato...regolarmente sposata con lui".

L'operazione di sussunzione del luogo di residenza del coniuge (non separato), nell'alveo applicativo di cui [all'art. 1335 c.c.](#), è giuridicamente corretta, dovendosi presumere, secondo un procedimento logico basato sull'id quod plerumque accidit", che la comunione di interessi morali, familiari ed economici tra coniugi consenta di ricondurre tale luogo, per collegamento ordinario o normale frequenza, alla sfera di dominio o controllo del destinatario, tale da potere essere ritenuto in concreto idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto, salva la prova contraria, che non può consistere nella sola circostanza della diversa residenza anagrafica del destinatario.

I giudici di appello, un volta ritenuto che la raccomandata era stata spedita in luogo qualificabile (nel senso appresso chiarito) come "indirizzo del destinatario" hanno ritenuto provata la conoscenza in base alle regole legali collegate alla trasmissione dell'atto a mezzo del servizio postale.

Con il quarto e il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli [artt. 2729 e 2727 c.c.](#), e insufficiente motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una fattispecie interpositoria [L. n. 1369 del 1960](#), ex art. 1, in relazione al mancato esame di elementi probatori contrastanti con quello posti a fondamento della pronuncia. Si assume che: a) contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l'art. 6 del contratto di subappalto non prevedeva il potere del P. di allontanare, a proprio insindacabile giudizio, i dipendenti della Mainetti s.n.c. ma solo il potere di chiedere che ciò fosse disposto, nel rispetto delle procedure di legge; b) la presenza nel cantiere di attrezzatura del P. era giustificata dalla necessità dell'organizzazione generale del cantiere; c) priva di riscontro nelle risultanze istruttorie era l'affermazione secondo cui i lavoratori della ditta Mainetti venivano retribuiti direttamente dal P.; d) il controllo e la gestione dell'operato delle maestranze impiegate in cantiere non era demandata ad alcun "alter ego" del P., ma era riservata al titolare dell'impresa Mainetti e, in via residuale, al di lui fratello.

Entrambi i motivi sono infondati.

Quanto alla denunciata violazione dei principi dell'inferenza probatoria in tema di prova presuntiva, giova ricordare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerte alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 7394 del 2010, 16698 del 2010, 8315 del 2013).

Quanto al denunciato vizio di motivazione, il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti formulando in definitiva una richiesta di duplicazione del giudizio di merito, senza evidenziare contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da fa risultare detta motivazione sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Costituisce principio consolidato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la conclusione, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 2357 del 07/02/2004; n. 7846 del 4/4/2006; n. 20455 del 21/9/2006; n. 27197 del 16/12/2011). Ed è portato chiaro che tanto la ricostruzione dei fatti come operata quanto la loro sussunzione sotto la applicata norma di legge resistano alle proposte censure.

Con il sesto motivo il ricorrente si duole di omessa motivazione circa l'esclusione della responsabilità del datore di [lavoro](#) per comportamento abnorme del dipendente.

Anche questo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di prevenzione degli [infortuni](#) sul [lavoro](#) e di responsabilità del datore di [lavoro](#) la condotta del lavoratore è abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, solo quando assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, non già quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza (Cass. n. 22818/2009). Le norme dettate in tema di prevenzione degli [infortuni](#) sul [lavoro](#) sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di [lavoro](#) è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del

dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del **lavoro**, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del **lavoro** da svolgere (Cass. 4656/2011; v. pure Cass. 27127 del 2013).

Il gravissimo infortunio sul **lavoro** di cui si discute si è verificò per effetto di una condotta non esulante dal processo operativo, ma strettamente inerente all'esecuzione della prestazione e tuttavia palesemente inadeguata dal punto di vista tecnico rispetto alle regole di settore, atta a rivelare l'assenza e/o inidoneità delle cautele che faceva carico al datore di **lavoro**, identificato nella persona del P., apprestare e verificare per garantire la sicurezza dei lavoratori nel corso dell'esecuzione delle opere.

Pertanto, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità, poste a carico del soccombente, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del *D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2*.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 15.000,00 (quindicimila) per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2015